



17 gennaio 2023

Approfondimento n. 7

LEGGE DI BILANCIO 2023

(L. n. 197/2022 – G.U. s.o. n. 303/2022)

CREDITI D'IMPOSTA IN BENI STRUMENTALI NUOVI

addio agli investimenti agevolati
diversi dal 4.0

www.studiodemarch.it

info@studiodemarch.it

DOTTORI COMMERCIALISTI

Omar De March

Eros De March

Ambra Mattiello

Manuel Bandiera

Fabio Perissinotto

Massimo Motta

DOTTORI TRIBUTARISTI

Lorenzo Crescente

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI EX ART. 1, CO. 1057, L. N. 178/2020

- beni materiali «industria 4.0» di cui all'Allegato A) -

SLITTAMENTO TEMPORALE DEGLI EFFETTI DELLE PRENOTAZIONI 2022

Grazie alla Legge di Bilancio 2023, infatti,
agli investimenti materiali 4.0 «prenotati» entro il 31 dicembre 2022 (= conferma dell'ordine e versamento acconto di almeno il 20% del costo)
è applicabile il credito d'imposta 40%-20%-10%
purché gli investimenti stessi siano effettuati entro il 30 settembre 2023 (*in luogo del 30 giugno 2023*)

Nessun allungamento dei termini, invece, per la consegna dei beni immateriali 4.0 «prenotati» entro il 31 dicembre 2022, che rimane fermo al 30 giugno 2023.

Si evidenzia che NON è stata prevista alcuna proroga agli investimenti in beni strumentali nuovi «generici» materiali e immateriali diversi da «4.0».

Pertanto, l'agevolazione su tali investimenti si esaurisce con quelli effettuati entro il 31/12/2022 (ovvero sino al 30/06/2023 purché entro il 31/12/2022 l'ordine sia stato accettato e sia stato versato almeno un acconto pari al 20% del costo di acquisizione).

	CONDIZIONI
Beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> - tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa - <u>i lavoratori autonomi possono accedere al solo «credito d'imposta per beni diversi da 4.0»</u>
Condizioni di accesso	<ul style="list-style-type: none"> - essere in regola con delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - aver adempiuto gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori comprovato dal DURC in corso di validità <u>al momento della fruizione del credito d'imposta</u>
Soggetti esclusi	<ul style="list-style-type: none"> - imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale (o che in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni) - imprese destinatarie di sanzioni interdittive
Beni agevolabili	<p>beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa destinati a strutture produttive <u>ubicate in Italia</u></p> <p>N.B. Nel caso di acquisto dei beni in locazione finanziaria (leasing), si assume il costo sostenuto dal locatore.</p> <p>Il credito <u>spetta anche per gli investimenti in beni di costo unitario pari o inferiore ad Euro 516,46</u>, indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione.</p> <p>Al valore dell'investimento concorre <u>anche l'IVA totalmente detraibile</u> ed eventuali <u>contributi c/impianti</u> (indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione). NON rileva invece l'iva parzialmente detraibile per effetto del pro-rata.</p>
Beni esclusi	<ul style="list-style-type: none"> - veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 tuir (ad. esempio, le autovetture) - beni con coefficiente d'ammortamento inferiore al 6,5% - fabbricati e costruzioni

**Operatività del
credito d'imposta**

- utilizzabile esclusivamente in **compensazione in tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni (per i beni diversi da 4.0), ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione (per i beni di cui all'Allegato A e B).
L'eventuale quota inutilizzata in un anno può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi senza limiti temporali.

Nel caso in cui l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del "CREDITO D'IMPOSTA IN BENI MATERIALI E IMMATERIALI DIVERSI DA 4.0" (attenzione: sempreché si trattino di investimenti «prenotati» entro il 31/12/2022, tenuto conto che il credito d'imposta «ordinario» non è stato riproposto per investimenti effettuati dal 2023).

- **non si applica il limite** di 250.000 euro (previsto per i crediti da quadro RU) né il limite di 2.000.000 euro (previsto per la compensabilità) né il limite in presenza di debiti iscritti a ruolo (art. 31 D.L. 78/2010)
- **non richiede l'apposizione del visto di conformità** sulla dichiarazione dei redditi per l'utilizzo in compensazione
- **non è tassato ai fini delle imposte sul reddito e Irap**
- **non rileva ai fini del rapporto di deducibilità** degli interessi passivi (art. 61 tuir) e spese generali (art. 109, co. 5, del tuir)
- **non è cedibile a terzi**
- **è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il beneficio cumulato non sia superiore al costo (tenuto conto anche del risparmio fiscale).

Decadenza

Il credito d'imposta si riduce in modo proporzionale in caso di cessione o destinazione a strutture estere di beni agevolati **entro il 31.12 del secondo anno successivo** a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione.

E' causa di rideterminazione dell'incentivo anche il mancato esercizio del diritto di riscatto oppure la cessione del contratto di leasing durante il summenzionato "periodo di sorveglianza".

Il maggior credito d'imposta già utilizzato in compensazione deve essere riversato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Condizione necessaria

- **conservare, pena la revoca, la documentazione idonea** a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili
- **le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1051 a 1063, art. 1, della L. n. 178/2020** (è possibile rettificare e/o integrare i documenti già emessi anche successivamente, purché prima dell'avvio dei controlli da parte dell'Agenzia Entrate)

Per gli investimenti «Industria 4.0» effettuati a partire dal 1^a gennaio 2023, la dicitura in fattura utilizzabile sarà «*Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1, co. 1051-1063, della L. n. 178/2020, come modificato dall'art. 1, co. 44, L. n. 234/2021*».

Per i soli "crediti d'imposta in beni materiali e immateriali 4.0" (di cui all'Allegato A e B L. n. 232/2016):

- obbligo di **perizia asseverata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali **o un attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione **non superiore a 300.000 euro**, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del dpr n. 445/2000.

Comunicazione al MISE

Comunicazione su apposito modello da trasmettere al MISE a mezzo pec per chi si avvale del «credito d'imposta in beni materiali e immateriali 4.0» (di cui all'Allegato A e B della L. n. 232/2016).

La trasmissione dovrà avvenire entro il termine di presentazione del modello Unico relativo al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento.

La comunicazione a valenza meramente statistica e non pregiudica la spettanza dell'agevolazione in caso di omessa trasmissione.

	Codice Tributo Credito d'imposta L. n. 178/2020
Credito d'imposta investimenti in beni nuovi diversi da Allegato A e B della L. n. 232/2016	6935
Credito d'imposta investimenti in beni materiali di cui all'Allegato A della L. n. 232/2016	6936
Credito d'imposta investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B della L. n. 232/2016	6937
Anno di riferimento	Anno di entrata in funzione o di interconnessione

nessuna novità e nessuna proroga per:

CREDITO D'IMPOSTA IN BENI MATERIALI E IMMATERIALI <u>DIVERSI</u> DA 4.0	
Investimenti agevolabili	
- investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli 4.0 (allegato A della L. n. 232/2016)	limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro
- investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli 4.0 (allegato B della L. n. 232/2016)	limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro
Periodo agevolabile	Credito d'imposta
dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione	10% del costo 15% del costo solo per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile (c.d. <i>Smart Working 4.0</i>).
dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione	6% del costo

NON PIU' OPERANTE

Attenzione:
NESSUNA AGEVOLAZIONE PER INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2023 senza previa prenotazione entro il 31/12/2022



CREDITO D'IMPOSTA IN BENI MATERIALI 4.0 (Allegato A L. n. 232/2016)	
Investimenti agevolabili	
investimenti in beni strumentali materiali di cui all' allegato A della L. n. 232/2016	limite massimo di costi ammissibili pari a 20 milioni di euro
Periodo agevolabile	Credito d'imposta
<p>dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</p>	<p>50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro</p> <p>30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro</p> <p>10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.</p>
<p>dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero 30 settembre 2023 entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</p>	<p>40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro</p> <p>20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro</p> <p>10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.</p>

NON PIU' OPERANTE

Attenzione:
PROROGATO
dalla Legge Bilancio
2023



CREDITO D'IMPOSTA IN BENI MATERIALI 4.0 (Allegato A L. n. 232/2016)	
<i>Investimenti agevolabili</i>	
Investimenti in beni strumentali materiali di cui all' allegato A della L. n. 232/2016	limite massimo di costi ammissibili pari a 20 milioni di euro
<i>Periodo agevolabile</i>	<i>Credito d'imposta</i>
dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione	20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
	10% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
	5% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro

CREDITO D'IMPOSTA IN BENI IMMATERIALI 4.0 (Allegato B L. n. 232/2016 – Software 4.0)	
Investimenti agevolabili	
<p>investimenti in beni strumentali immateriali di cui all'allegato B della L. n. 232/2016</p> <p>Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B mediante soluzioni di <i>cloud computing</i>, per la quota imputabile per competenza.</p>	<p>limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro</p>
Periodo agevolabile	Credito d'imposta
<p>dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</p>	<p>20% del costo</p>

Attenzione:
NESSUNA NOVITA'



CREDITO D'IMPOSTA IN BENI IMMATERIALI 4.0 (Allegato B L. n. 232/2016 - Software 4.0)	
Investimenti agevolabili	
<p>Investimenti in beni strumentali immateriale di cui all'allegato B della L. n. 232/2016</p> <p>Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B mediante soluzioni di <i>cloud computing</i>, per la quota imputabile per competenza</p>	<p>Il limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milioni di euro</p>
Periodo agevolabile	Credito d'imposta
<p>dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</p>	<p>20% del costo</p>
<p>dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</p>	<p>15% del costo</p>
<p>dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</p>	<p>10% del costo</p>